

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2004 del 03/04/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - Capo II. Autostrade per l'Italia S.p.A. - Concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Stirone in comune di Fidenza (PR) - Procedimento: PR23T0043 - Pratica: 31369/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2092 del 03/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre APRILE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Autostrade per l'Italia S.p.A. - Concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Stirone in comune di Fidenza (PR) - Procedimento: PR23T0043 - Pratica: 31369/2023

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 144000 del 23/08/2023, con la quale il legale rappresentante della Ditta Autostrade per l'Italia S.p.A p. Iva 07516911000, ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa mq 2835 ubicata su pertinenza del Torrente Stirone nel Comune di Fidenza (PR), Località Colombina, ed identificata al N.C.T. del suddetto comune al foglio 19 fronte mappali 57, 61, 75 e foglio 36 fronte mappali 1, 2 3, 4, 60, 61, 62 e 73 per uso cantiere e guado con opere;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 13/09/2023 sul BURERT (parte seconda) n° 251, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.- Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. n. 11807 del 21/01/2025);

ACCERTATO che la Ditta richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone,
- in data 21/02/2025 ha versato la somma pari a € 390,65 a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno

potenziale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta Autostrade per l'Italia S.p.A p. Iva 07516911000, la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa mq 2835, pertinenza idraulica del Torrente Stirone ubicata in comune di Fidenza (PR), Località Colombina, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 19 fronte mappali 57, 61, 75 e foglio 36 fronte mappali 1, 2 3, 4, 60, 61, 62 e 73 ed uso cantiere e guado con opere, come da planimetria conservata agli atti dell'istanza - Cod. Proc. PR23T0043;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** fino al 31/12/2030;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 26/02/2025;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2025 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 390,65 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta Autostrade per l'Italia S.p.A p. Iva 07516911000, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR23T0043.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 2835 mq di superficie, per uso cantiere e guado con opere, ubicata in comune di Fidenza (PR), in Località Colombina, su pertinenza del torrente Stirone, censita al N.C.T. del comune di Fidenza (PR) al foglio 19 fronte mappali 57, 61, 75 e foglio 36 fronte mappali 1, 2 3, 4, 60, 61, 62 e 73, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'istanza.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni uno (6) fino al 31/12/2030.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due (2) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sul-

la base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a **€ 390,65**
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutata in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 390,65**
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel detta-

glio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo assunto al protocollo ARPAE n. 11807 del 21/01/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

**ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
P. le della Pace, 1 - 43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**

e p.c.

Autostrade per l'Italia S.p.A.
c. a. Ing. Andrea Santucci
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015C/A, 77

**Oggetto: TORRENTE STIRONE – DEMANIO IDRICO SUOLI AREA OVEST - Pratica 31369/2023 -
Procedimento N. PR23T0043 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del
Torrente Stirone, in Comune di Fidenza (PR).**

Richiedente: Autostrade per l'Italia S.p.a.

VISTA la nota di ARPAE acquisita con ns. prot. n. 35084 del 05/12/2024, contenente la richiesta di espressione di nulla osta idraulico da parte della scrivente Agenzia, in riferimento alla istanza in oggetto presentata da Autostrade per l'Italia S.p.a.;

RICHIAMATA la nota di AIPO trasmessa con ns. prot. 3341 in data 7/2/2024 e contenente la richiesta di integrazioni relativamente alla Pratica in parola;

VISIONATI gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell'intervento a firma dell'ATP Geodata Engineering (Mandataria) e Alpina, Siteco e Ai Engineering (Mandanti);

DATO ATTO CHE la documentazione ricevuta, facente parte del progetto esecutivo consta dei seguenti elaborati:

- 3532 PV001 PE R IDR 001 1 del 25/5/2024 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA;
- 3532 PV001 PE D CAN 102 4 del 02/10/2024 – CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE AREE DI CANTIERE;
- 3532 PV001 PE D CAN 104 0 del 02/10/2024 – AREE DI CANTIERE Planimetrie e sezioni lavori in alveo;
- 3532 PV001 PE D ELG 102 1 del 01/10/2024– AUTORIZZAZIONE IDRAULICA Planimetria area demaniale su ortofoto;

- 3532 PV001 PE D ELG 103 2 del 01/10/2024 – AUTORIZZAZIONE IDRAULICA Opere in alveo – planimetrie, profili, particolari – 1 di 3;
- 3532 PV001 PE D ELG 104 1 del 01/10/2024 – AUTORIZZAZIONE IDRAULICA Opere in alveo – planimetrie, profili, particolari – 2 di 3;
- 3532 PV001 PE D ELG 105 1 del 01/10/2024 – AUTORIZZAZIONE IDRAULICA Opere in alveo – planimetrie, profili, particolari – 3 di 3;
- 3532 PV001 PE D ESP 001 3 del 02/10/2024 – ESPROPRI Piano particellare di esproprio - planimetria;
- 3532 PV001 PE D GEO 102 0 del 25/10/2022 – GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILO GEOTECNICO CARREGGIATA DESTRA;
- 3532 PV001 PE R ELG 002 2 del 22/10/2024 - PARTE GENERALE Relazione generale;
- 3532 PV001 PE R ELG 003 2 del 01/02/2024 - PARTE GENERALE Cronoprogramma delle attività;
- 3532 PV001 PE R ELG 009 5 del 25/10/2024 - PARTE GENERALE Relazione paesaggistica;
- 3532 PV001 PE R GEO 101 1 del 22/09/2023 – GEOLOGIA E GEOTECNICA RELAZIONE GEOTECNICA;

PRESO ATTO che le opere in progetto prevedono l'adeguamento statico e sismico mediante la sostituzione dell'impalcato e adeguamento delle sottostrutture, del ponte sul Torrente Stirone individuato al km 89+550 dell'Autostrada A1 in comune di Fidenza (PR);

PRESO ATTO che il progetto prevede due tipologie di interventi:

- opere da realizzarsi sul corpo autostradale che prevedono, tra l'altro, la demolizione e la successiva ricostruzione dell'impalcato del ponte e per le quali l'interazione con l'idrodinamismo del corso d'acqua è rappresentato dall'installazione di n.2 gru tralicciate dotate di cingoli e disposte a m/v dell'attraversamento (nel seguito OPERE STRUTTURALI);
- opere da realizzarsi in sottostruttura interferenti con l'idrodinamismo della corrente, comprendenti interventi di risanamento strutturale sulla porzione corticale delle pile, delle spalle e delle fondazioni esistenti oltre alla stabilizzazione, con massi, del fondo alveo (nel seguito OPERE IN ALVEO);

PRESO ATTO che dagli elaborati relativi alle opere in progetto si evince che:

- il nuovo impalcato verrà ricostruito con soluzione mista acciaio – cls senza variare la livelletta stradale;
- le opere in progetto non modificano il franco idraulico ovvero la distanza tra il livello idrometrico raggiunto dalla piena di riferimento del t. Stirone e l'intradosso del ponte;
- i lavori avranno una durata stimata di circa 306 giorni naturali e consecutivi.

PRESO ATTO che dagli elaborati relativi alla cantierizzazione si evince che:

- l'area di cantierizzazione, comprendente baracche, servizi, aree di stoccaggio dei materiali e quanto asservito al cantiere logistico, è prevista sul mappale n. 4 foglio 36 del Comune di Fidenza (PR) all'esterno dell'arginatura e della fascia di pertinenza fluviale B. A protezione del paramento arginale lato campagna verrà installata una barriera New Jersey b/r;
- l'assemblaggio dell'impalcato avverrà in situ presso l'area degli apprestamenti di cantiere sita all'esterno della fascia di pertinenza fluviale B e successivamente verrà varata tramite gru;
- le aree di lavoro all'interno dell'alveo inciso, ovvero all'interno della fascia di pertinenza fluviale B del

- t. Stirone, saranno sgomberate quotidianamente al termine del turno di lavoro;
- le opere provvisorie che il Richiedente intende adottare per l'esecuzione delle lavorazioni non prevedono l'impiego di ponteggi fissi ovvero di qualsiasi altro tipo di apprestamento potenzialmente interferente con l'idrodinamismo della corrente e non rimovibile al termine della giornata lavorativa;
 - l'accesso all'alveo da parte dei mezzi impiegati nelle lavorazioni avverrà, a sud del ponte, esclusivamente dalla strada comunale della Granella mentre, a nord, praticando un accesso diretto dal tracciato autostradale sulla golenale di sponda destra;
 - le piste di cantiere in alveo ovvero all'interno della fascia di pertinenza fluviale B saranno realizzate in misto stabilizzato;
 - le aree del cantiere a nord e sud del ponte verranno rese solidali in quota e comunicanti al fine di costituire il piano di lavoro a quota 57,5 mslm attraverso lo scavo, praticato anche sotto l'ombra del ponte, di circa 1,5m;
 - le ture provvisorie da realizzare in alveo sono previste di altezza pari a 1,8m con pendenza delle scarpate di 2/3 ovvero (2 in verticale e 3 in orizzontale) per una base complessivamente larga 6,4m;
 - per garantire la movimentazione delle gru tralicciate e il varo dell'impalcato sono previste delle piattaforme realizzate sul piano golenale di dimensione indicativa pari a 15m x 45m sia monte che a valle dell'attraversamento;

PRESO ATTO che dalla relazione idrologica e idraulica si evince che :

- la portata con tempo di ritorno due-centennale, pari a 680 m³/s, transita, in moto permanente, al di sotto del ponte, con un livello idrometrico superiore alla quota di intradosso di circa 70 cm;
- la portata massima sostenibile nel tratto a monte dell'attraversamento è pari a circa 340 m³/s analoga a quella ottenuta nell'ambito dello studio idraulico commissionato dalla provincia di Parma in occasione della messa in sicurezza del ponte della SP12;
- il transito della portata massima sostenibile di cui al punto precedente genera, in moto permanente, in corrispondenza dell'attraversamento, un livello idrometrico pari a circa 61,10 m slm ovvero 70 cm al di sotto della quota di intradosso assunta pari a 61,80 m slm;
- l'evento di piena del t. Stirone che garantisce il rispetto del franco idraulico imposto dalle NTC 2018 è quello con tempo di ritorno pari a circa 6anni;

DATO ATTO che le luci utili del corso d'acqua nelle tre campate disponibili, misurate trasversalmente alla direzione del corso d'acqua sono pari a circa 22÷24m;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti per l'esercizio transitorio dell'opera di attraversamento così come descritto nel paragrafo 3.3.2 della Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B" approvata con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po n.2 dell'11 maggio 1999 – aggiornata con deliberazione n.10 del 5 aprile 2006 da parte del medesimo organo;

DATO ATTO che è volontà della scrivente Agenzia di provvedere all'adeguamento del torrente Stirone al transito della portata di riferimento del PAI una volta che saranno adeguati gli strumenti pianificatori e reperiti i fondi necessari;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A

e B) ed in particolare tutte le lavorazioni previste interesseranno entrambe le sponde del torrente Parma;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” ed in particolare l’art. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica”;

VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l’aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

alla richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Stirone, in Comune di Fidenza (PR) e alla contestuale realizzazione degli interventi di adeguamento del Ponte sul Torrente Stirone, opera 01.02.0599.0.0 pk. 89+722 così come descritto nell’istanza e negli elaborati ad essa allegati, nonché nelle integrazioni pervenute, sotto l’osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa della Società richiedente;
2. il parere positivo è accordato per l’intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche, tecniche (idrauliche e geotecniche) evinte dagli elaborati progettuali presentati che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Società richiedente;
4. la Società richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, eventuali modifiche al cronoprogramma dei lavori, i contatti di un referente tecnico sia dell’Impresa sia del Richiedente, nonché qualsiasi variazione al cronoprogramma dei lavori.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. il Richiedente dovrà concordare con la scrivente Agenzia, entro il termine indicativo di 90 giorni dalla trasmissione del presente nulla osta, un apposito piano per l'esercizio transitorio dell'opera che costituirà parte integrante del presente nulla osta. Il documento dovrà descrivere le azioni messe in campo dal Richiedente per garantire il rispetto delle condizioni per l'esercizio transitorio dell'opera ai sensi del paragrafo 3.3.2 della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po n.2 dell'11 maggio 1999 e aggiornata con deliberazione n.10 del 5 aprile 2006 da parte del medesimo organo;
3. per tutta la durata dell'esercizio transitorio il Richiedente è tenuto a:
 - programmare ed eseguire interventi con cadenza periodica, o a seguito di eventi di piena, di rimozione dei sedimenti e del materiale fluitato accumulatisi durante le piene in corrispondenza dell'attraversamento e nelle sue immediate vicinanze;
 - vigilare sul deflusso dell'idrogramma di piena in corrispondenza dell'attraversamento quando il valore di portata in transito supera il limite idraulico di completa funzionalità dell'opera per garantire che la sezione di deflusso non venga ulteriormente compromessa dal materiale trasportato che non riesce a oltrepassare il manufatto;
4. la distanza di riferimento che si assume, sviluppata sia verso monte che verso valle rispetto all'attraversamento, ai fini dell'espletamento, da parte del Richiedente, delle condizioni dell'esercizio transitorio, è pari alla larghezza del ponte ovvero a circa 100 m;
5. in riferimento ai lavori e alle opere di cantierizzazione:
 - tutte le lavorazioni previste IN ALVEO, nonché la realizzazione delle opere provvisorie potranno essere eseguite nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, ossia nel periodo estivo caratterizzato da una minore probabilità di eventi di piena;
 - qualora dovesse sorgere la necessità di prolungare tali attività oltre il termine definito dovrà esserne data comunicazione alla scrivente Agenzia con adeguato anticipo, e dovrà essere valutato dal Richiedente l'aggiornamento delle procedure di gestione dell'emergenza del cantiere in relazione alla maggiore probabilità di allagamento delle aree di lavoro;
 - In tutti i casi sono tassativamente vietate tutte le attività da svolgersi all'interno dell'alveo inciso durante il transito degli idrogrammi di piena e di morbida;
 - per l'esecuzione delle ture provvisorie si potrà reperire il materiale in loco. Esse dovranno essere sormontabili e facilmente asportabili dalla corrente qualora se ne manifesti il superamento in sommità e per tale ragione non potranno essere impiegati materiali atti a impedirne il processo erosivo della corrente. Al termine delle lavorazioni, le ture dovranno essere rimosse e il materiale ricollocato in alveo in aree demaniali secondo le indicazioni fornite dai sorveglianti idraulici;
 - la sagoma delle ture provvisorie dovrà essere riportata alla configurazione trasmessa in data 31/8/2023 ovvero con altezza di circa 1m e larghezza sulla sommità di circa 1m e pendenza delle

scarpate 2 verticale e 3 orizzontale. Qualora per esigenze di sicurezza o di cantiere si dovesse necessitare di ture di maggiori dimensioni, prima dell'installazione, occorrerà presentare un'integrazione alla relazione di compatibilità idraulica funzionale a dimostrare che le stesse non provocano l'incremento del grado di rischio idraulico per i territori circostanti. La simulazione a corredo dovrà essere sviluppata in moto permanente per il valore di portata massima sostenibile, nell'ipotesi cautelativa di tura non erodibile, potrà tenere conto, a compenso, dei volumi asportati al di sotto delle campate 2 e 3 e dovrà essere confrontata con quella corrispondente allo stato ante operam;

- in area golenale sarà possibile stoccare unicamente il materiale di consumo impiegabile nella giornata lavorativa e sempre nel rispetto dei 4,00 metri dall'unghia arginale per quanto possibile;
- al termine di ogni giornata lavorativa i mezzi d'opera, i materiali ed attrezzature, costituenti potenziale ostacolo al fluire delle acque dovranno essere portati al di fuori dell'alveo, in zona non allagabile dalle possibili morbidie del corso d'acqua;
- i massi ciclopici da utilizzarsi per l'intervento di stabilizzazione del fondo potranno essere accatastati al di fuori della fascia B, mentre nell'area golenale potrà essere depositata solo la quantità che verrà utilizzata ed esaurita nel corso della giornata lavorativa;
- qualora si rendesse necessario l'impiego di opere provvisorie in alveo, non facilmente asportabili al termine della giornata lavorativa, dovranno essere trasmesse con sufficiente anticipo per l'approvazione integrazioni alla relazione di compatibilità idraulica funzionali a dimostrare che non vi è incremento del grado rischio idraulico per i territori circostanti corredate da apposite verifiche idrauliche;
- l'abbassamento dell'area golenale in corrispondenza del presidio idraulico dovrà avvenire preservando la sagoma arginale con pendenza 1/2 ovvero 1 sulla verticale e 2 sull'orizzontale;
- la protezione della porzione di argine messa a nudo dovrà avvenire tramite massi di cava così come specificato in progetto avendo cura di inserire un ulteriore elemento lapideo come fondazione al di sotto del piano di lavoro posto a 57,50 m slm;
- il materiale asportato al di sotto delle campate 2 e 3 e a monte dell'attraversamento per raggiungere il piano di lavoro dovrà essere ricollocato a valle dell'attraversamento secondo le indicazioni impartite dallo scrivente ufficio o in alternativa portato a scarica;

6. la Società richiedente si impegna a:

- ripristinare a regola d'arte le sponde, le opere idrauliche e le pertinenze idrauliche interferenti con le lavorazioni di che trattasi;
- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori, diverse da quelli autorizzati, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbidie del corso d'acqua;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non

depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

- provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
- 7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa della Società richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e messe in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena, per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
- 8. considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici; l'accesso in alveo agli operatori ed ai mezzi d'opera dovrà avvenire previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, la cui responsabilità è in capo al richiedente;
- 9. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 la Società richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi e uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale. Tali indicazioni, dovranno confluire all'interno di una specifica procedura / sezione del PSC nell'ambito della quale valutare e gestire il rischio di allagamento del cantiere, definire i termini per l'interruzione delle lavorazioni e definire le modalità di messa in sicurezza e sgombero del cantiere anche in relazione agli strumenti messi a disposizione sul sito dell'allerta meteo Emilia – Romagna;
- 10. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
- 11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico della Società richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
- 12. a lavori ultimati la Società richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;
- 13. il presente atto, unitamente all'istanza della Società richiedente e agli elaborati grafici, dovrà essere esibito dal personale delle imprese esecutrici, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Società richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Società richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che la Società richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte della Società richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione la Società richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente Nulla Osta non esime la Società richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.